

Responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose

di Marco Rossetti

Art. 2050 c.c. - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altrui nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Natura della responsabilità

Al contrario delle ipotesi previste dagli articoli 2049 e 2051 c.c., quella prevista dall'articolo 2050 (responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa) non configura una fattispecie di responsabilità oggettiva, ma una semplice presunzione *iuris tantum* di colpa (ex plurimis, Cass., sez. III, 17-07-2002, n. 10382).

Da ciò derivano, sul piano pratico, importanti conseguenze:

- (a) la vittima del danno è esonerata dalla prova della colpa o del dolo del danneggiante, ma **non da quella del nesso causale** tra l'attività pericolosa ed il danno patito (ex plurimis, Cass. 21.10.2005 n. 20359; Cass., sez. III, 02-04-2001, n. 4792);
- (b) l'esercente l'attività pericolosa si libera da responsabilità fornendo la prova (negativa) della propria assenza di colpa, mentre non è necessario (al contrario, ad esempio, di quanto accade nell'ipotesi di cui all'articolo 2051 c.c.) che fornisca la prova (positiva) del caso fortuito.

Le attività pericolose

Per quanto attiene alla individuazione delle "attività pericolose" cui fa riferimento l'art. 2050 c.c., occorre in primo luogo distinguere le **attività pericolose**, alle quali soltanto fa riferimento la norma appena citata, dalle **condotte pericolose**: le prime ricorrono allorché l'attività presenti una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre nulla rileva se un'attività, normalmente innocua, diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita. Sicché, ai fini dell'art. 2050 c.c., non è rilevante una mera condotta soggettiva pericolosa, idonea a far sorgere la responsabilità soltanto secondo la regola dell'art. 2043 c.c. (Cass. 21.10.2005 n. 20357; Cass. 15.10.2004 n. 15334; Cass., sez. II, 21-12-1992, n. 13530). La distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività comporta un accertamento di

fatto perchè nel primo caso si tratta di verificare il grado di diligenza o di perizia dell'operatore e, nel secondo caso, la natura dell'attività o il grado di efficienza dei mezzi utilizzati. Pertanto la relativa valutazione è rimessa al giudice del merito (Cass. 21.10.2005 n. 20357).

L'articolo 2050 c.c. indica due criteri in base ai quali valutare la natura "pericolosa" o meno dell'attività da cui è derivato il danno: la natura intrinseca di tale attività, o la qualità dei mezzi adoperati. La presunzione di cui all'articolo in esame si applica dunque sia alle attività oggettivamente pericolose, sia quelle che, pur non essendo oggettivamente pericolose, possono diventarlo in conseguenza del particolare tipo di strumenti adottati dall'esercente. Secondo la S.C., costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva, e lo stabilire se in concreto un'attività sia da considerare pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it